

## AVVERTENZE (\*)

1. Il presente libretto personale è rilasciato per le licenze di porto di fucile per: uso di caccia, tiro a volo o difesa personale. Per le licenze per uso di caccia e per il tiro a volo esso ha validità di sei anni dalla data del rilascio; per la licenza per difesa personale esso ha validità di cinque anni dalla data del rilascio, subordinatamente al rinnovo annuale della licenza. Per le licenze di porto di fucile per uso di caccia o per difesa personale il pagamento delle relative tasse sulle concessioni governative è annuale.
2. La licenza di porto di fucile è strettamente personale. Non è consentito il porto dell'arma da parte di persona che si accompagni a chi è munito di licenza. Quando si porta l'arma è necessario portare anche la licenza, che non deve essere disgiunta dal libretto. L'arma e la licenza devono essere esibite ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di P.S. Per l'esercizio della caccia si osservano altresì le disposizioni vigenti in materia di vigilanza venatoria.
3. Per l'esercizio dell'attività venatoria occorre essere in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi venatori, nonché di polizza assicurativa per la responsabilità civile correlata all'esercizio della produzione agricola. Le polizze assicurative sono determinate e approvate annualmente stabilite dall'art. 12 della legge 157/92.
4. Il titolo del presente libretto di porto di fucile per uso di caccia è valido, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi, i coltellini da punta o da taglio atti alle esigenze venatorie (art. 13, comma 6 legge 157/92). L'esercizio dell'attività venatoria è consentito soltanto nei luoghi, nei tempi e nelle forme determinati dalla legge 157/92.

5. È punito con le sanzioni penali previste dall'art. 20 bis della legge 18 aprile 1975, n. 110:

- chiunque consegna un'arma comune da sparo, fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'art. 2 della stessa legge, a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, o tossicodipendenti o a persone imperitte nel maneggio di un'arma;
- chiunque trascura di adoperare nella custodia delle armi medesime le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone succitate giunga ad impossessarsene agevolmente.

È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche, nelle adunanze di persone munite della licenza (art. 4 legge 157/92). È vietato il porto delle armi all'interno di edifici, di stabilimenti, di zone ove è vietata l'armatura, di stazioni di veicoli di qualunque genere, e di altri luoghi non consentiti per l'esercizio dell'attività venatoria.

6. È vietato sparare armi da fuoco in luogo abitato o nelle vicinanze o lungo o in direzione di una pubblica via. La trasgressione è punita a norma dell'art. 703 c.p. anche qualora il fatto sia commesso in un luogo ove vi sia adunanza o concorso di persone.

7. Fate salve le disposizioni speciali contenute nell'art. 32 della legge 157/92, la trasgressione alle presenti avvertenze è valutabile ai fini della revoca della licenza.

(\*) N.B. Le presenti avvertenze costituiscono indicazioni di sintesi e pertanto non esauriscono né modificano le disposizioni vigenti in materia.

Mod. 4 (Regol. P.S. - art. 61)  
(Mod. A del D. Min. Fin.  
26 gennaio 1940)

## LIBRETTO PERSONALE PER LICENZA DI PORTO DI FUCILE